



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

Agli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

p.c. All'Ufficio di Gabinetto  
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.  
SEDE

**OGGETTO: Decreto Ministeriale 08/08/2020 n. 94 relativo alla determinazione del contingente e la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 2020/21.**

Con la presente si informano gli Spett.li Uffici Scolastici in indirizzo che con Decreto Ministeriale 08.08.2020, n. 94, è stata autorizzata l'assunzione, nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali, di un contingente pari a complessive 11.323 unità di cui 532 a titolo di trasformazione di contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno.

La quantificazione dell'anzidetto contingente è derivata dalla somma delle cessazioni dal servizio registrate nei vari profili professionali del personale A.T.A. a far data dal 31.08.2020 nonché dalla rimodulazione delle cessazioni per l'a.s. 2019/2020 che non è stato possibile certificare tempestivamente.

Nel contingente sono inoltre ricomprese le unità di personale già certificate e accantonate quali facoltà assunzionali per le procedure selettive del concorso per 2.004 posti di D.S.G.A..

Il contingente indicato tiene conto anche delle immissioni in ruolo da effettuare a norma del comma 5-*quiquies* e del comma 6-*bis* dell'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

Nello specifico, il comma 5-*quiquies* dell'art. 58, D.L. 69/2013, ha autorizzato l'immissione in ruolo del personale inserito nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle dei collaboratori scolastici e non ancora immesso in ruolo.

Ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 58, D.L. 69/2013, è stato, invece, autorizzato lo scorrimento della graduatoria afferente la medesima procedura selettiva per ulteriori 45 posti nel profilo professionale di collaboratore scolastico.

Nell'ambito dell'indicato contingente del personale A.T.A. per l'a.s. 2020/2021, le 532 unità autorizzate a titolo di trasformazione di contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno sono state, invece, determinate in ragione di quanto disposto dagli articoli 58 comma 5-*quater*, del decreto-



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

legge 21 giugno 2013, n. 69 e 7, comma 10-*sexies*, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162.

Il primo dei due disposti citati, in particolare, ha previsto la possibilità di trasformare in contratti a tempo pieno i rapporti di lavoro a tempo parziale del personale c.d. “ex L.S.U.” reclutato nel profilo di collaboratore scolastico a far data dal 1 Marzo 2020 in esito alle procedure di reclutamento di cui all’art. 58, c. 5-*ter*, decreto legge 23 giugno 2013, n. 69.

Il secondo, invece, ha previsto la trasformazione da tempo parziale in tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa reclutati per l’a.s. 2018/2019 in esito alla procedura selettiva di cui all’articolo 1, comma 619, della legge 27.12.2017, n. 205.

In relazione a quanto disposto nel D.M. 08/08/2020, n. 94, circa l’immissione in ruolo del personale A.T.A per l’a.s. 2020/2021, si richiama l’attenzione delle SS.LL., in particolare, su quanto segue.

Anzitutto, con riferimento alla ripartizione regionale del contingente complessivamente autorizzato dal D.M. 08/08/2020 n. 94, distinto in relazione ai profili professionali di appartenenza del personale da immettere in ruolo, si rinvia alle Tabelle al medesimo allegate.

Secondariamente, occorre precisare che il numero di contratti a tempo indeterminato da stipularsi resta comunque subordinato alla preventiva verifica della disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale per l’anno scolastico 2020/21, determinata dopo l’effettuazione dei movimenti relativi a tale anno e su posti che risultino vacanti e disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

A tale proposito, allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni da ultimo menzionate, si allega alla presente anche un prospetto riepilogativo del riparto provinciale del contingente autorizzato per l’a.s. 20/21 distinto in ragione del profilo professionale di riferimento.

Da tale ultimo prospetto è escluso il contingente dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi rispetto al quale la ripartizione è effettuata esclusivamente a livello regionale.

In merito a quanto sinora riportato si segnala, inoltre, che, fermo restando il contingente complessivo di personale autorizzato per l’a.s. 20/21, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, deve essere determinato sulla base delle disponibilità di posti residuati al termine dell’espletamento delle procedure di mobilità salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.

Circa le anzidette operazioni di utilizzazione ed di assegnazione provvisoria, occorre precisare che esse valgono anche a stabilire la disponibilità dei posti destinati alle operazioni di trasformazione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno le quali, infatti, possono essere effettuate esclusivamente previa verifica dell’effettiva disponibilità dei posti da assegnare.

In ragione di quanto premesso, si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

necessità di fornire un puntuale riscontro in ordine agli esiti delle operazioni e delle procedure di competenza di codesti Uffici una volta espletate (es rettifica trasferimenti, ecc.).

Le assunzioni del contingente di cui al D.M. 08/08/2020, n. 94, hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2020 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio e saranno effettuate sui posti risultanti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.

Al personale immesso in ruolo per l'a.s. 2020/2021 è assegnata la sede definitiva nell'anno scolastico 2021/2022 sulla base della normativa vigente.

Circa le assunzioni da effettuarsi nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi, esse sono effettuate sulla base delle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e i relativi contingenti, così come stabilito dall'art. 2, c. 3, D.M. 94, sono definiti in relazione ai posti messi a concorso nella singola regione, nei limiti, ove necessario, del numero dei candidati presenti nelle graduatorie.

Per i restanti profili professionali, le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti valide per l'anno scolastico 2020/2021 aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21.

Si ricorda, al termine di quanto sinora riportato, che ai sensi dell'art. 2, c. 5, D.M. 08/08/2020 n. 94, trovano applicazione le riserve di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e le riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. Si applicano, altresì, le disposizioni della legge 23 novembre 1998, n. 407 e della legge 11 marzo 2011, n. 25.

Circa le eventuali operazioni di compensazione tra le unità assegnate ai vari profili professionali, del ruolo A.T.A occorre precisare quanto di seguito riportato.

Nei limiti del contingente totale di personale A.T.A autorizzato per l'a.s. 2020/2021 le operazioni di compensazione tra i profili professionali sono consentite esclusivamente nel caso in cui ciò non determini un aggravio dei saldi di finanza pubblica.

Ciò premesso, è possibile effettuare tale operazione solo fra i vari profili professionali della medesima area professionale o in area inferiore, nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenuta copertura di tutte le disponibilità, subordinatamente alla sussistenza di posti che risultino vacanti e disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria nel profilo su cui viene effettuata la nomina ed evitando di ingenerare esubero.

Con riferimento, invece, alle assunzioni relative al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, si evidenzia quanto disposto dall'art. 1, c. 5, del D.M. 08/08/2020, n. 94, ai sensi del quale esse sono esercitabili esclusivamente per lo stesso profilo professionale e non possono essere oggetto di compensazione a valere sui restanti profili professionali del personale A.T.A..



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

Per quanto concerne, infine, il personale già titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle dei collaboratori scolastici, reclutato attraverso la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (immesso in ruolo a norma del comma 5-*quiquies* dell'art. 58, D.L. 69/2013), nonché il personale interessato dallo scorrimento della graduatoria afferente la medesima procedura selettiva (comma 6-*bis* dell'art. 58, D.L. 69/2013), si segnala che l'art. 1, c.7, D.M. 08/08/2020 esclude ogni forma di compensazione a valere sullo stesso o sui restanti profili professionali del personale A.T.A. nonché su differenti categorie dello stesso personale ove non sia possibile procedere all'attribuzione del relativo posto.

Resta fermo, in merito a quanto sinora premesso, che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, comma 81, della legge 12.11.2011, è preclusa l'immissione in ruolo di assistenti tecnici negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici soprannumerari.

In relazione al contingente di 532 unità autorizzato per la trasformazione di contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno, si sottolinea la necessità, di cui all'art. 1, c. 6, del D.M. 94/2020, che lo stesso venga utilizzato esclusivamente per la trasformazione dei contratti del personale interessato.

Giova ribadire, infatti, che le menzionate operazioni di trasformazione riguardano il personale c.d. "ex L.S.U." reclutato nel profilo di collaboratore scolastico a far data dal 1 marzo 2020 in esito alle procedure di reclutamento di cui all'art. 58, c. 5-*ter*, decreto legge 23 giugno 2013, n. 69 nonché gli assistenti amministrativi e tecnici titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa reclutati per l'a.s. 2018/2019 in esito alla procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27.12.2017, n. 205.

Stante quanto disposto all'art. 1, c. 6, D.M. 08/08/2020, dunque, ove non sia possibile procedere alla trasformazione contrattuale per carenza di aspiranti oppure in seguito a rinuncia, la relativa disponibilità assunzionale non potrà essere fatta valere su altri profili professionali.

E' possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, ai sensi della legge n. 183/2010.

Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e alle trasformazioni contrattuali nonché adeguata informativa alle OO. SS. sulle operazioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Filippo Serra*